



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI 1

Roma,

Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

All'ICQRF
SEDE

Ad ACCREDIA
SEDE

Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Al Tavolo Compartecipato in Agricoltura
Biologica

Oggetto: Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB).

Come noto dal 1° gennaio 2023 i Certificati, di cui all'articolo 35, paragrafo 1 del Reg. UE 2018/848, ai sensi dell'art. 1 del Reg. UE 2021/2119 devono essere rilasciati unicamente dagli Organismi di controllo nel sistema esperto TRACES.

Pertanto, da tale data decade per le Autorità competenti degli Stati membri la facoltà di far rilasciare i richiamati Certificati anche nell'ambito dei sistemi informatici nazionali, rimanendo tuttavia obbligatoria, per i medesimi Stati membri ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 6 del Reg. 2018/848, la tenuta di un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori e dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività, in unico sito internet nazionale (nel nostro caso il SIB).

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi della tenuta dell'elenco nazionale, di garantire l'iter procedurale nei cambi di stato della notifica dalla fase iniziale di rilascio alla finale di pubblicazione, e nelle more dell'adozione del decreto legislativo, previsto dalla legge 4 agosto 2022, n. 127, all'articolo 10, secondo comma, lettera b), in una modalità collaborativa e condivisa, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Dal 1° gennaio 2023 gli Organismi di controllo, dopo aver generato il Certificato sul sistema TRACES devono provvedere, nella medesima data, a trasmettere la "stampa" dello stesso modello in versione PDF nella sezione "Documento giustificativo" della notifica di riferimento e, unicamente qualora il Certificato contenesse anche informazioni nella "Parte II: elementi specifici opzionali", "Casella 1- Repertorio dei prodotti: nome del prodotto e/o codice nomenclatura combinata", altresì ad inserirlo nella relativa sezione "Certificato di conformità".

Rimangono salve tutte le altre disposizioni ministeriali, di cui al decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e di legge con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo n. 20/2018.

Nel confidare in un'ottica di collaborazione con tutti gli enti in indirizzo, l'Ufficio PQAI1 resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Oreste Gerini
Direttore Generale
(*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*)